SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 marzo 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 marzo 2017, n. **33.**

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. (17G00047) . . . . *Pag.* 1

Ministero della giustizia

DECRETO 14 febbraio 2017, n. **34.**

Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (17G00045) . . . . *Pag.* 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 14 marzo 2017.

Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2016 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa. (17A02185) . . . . *Pag.* 13

DECRETO 21 marzo 2017.

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione riconosciuta ai fabbricati danneggiati ubicati nelle zone interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (17A02256) . . . . *Pag.* 25

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 9 novembre 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale Eurostars E! 10171 RETINA. (Prot. n. 2676). (17A02169) . . . . *Pag.* 31

Ministero della salute

DECRETO 14 febbraio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Granprotec» contenente la sostanza attiva deltametrina, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (17A02176). . . . . *Pag.* 34

DECRETO 22 febbraio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Branco» contenente le sostanze attive azoxystrobin e folpet, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (17A02177). . . . . *Pag.* 38

DECRETO 13 marzo 2017.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze DOC e Acriloilfentanil. (17A02196) . . *Pag.* 41

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 13 marzo 2017.

Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013. (17A02165) . . . . *Pag.* 42

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità nazionale anticorruzione

DELIBERA 8 marzo 2017.

Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016. (Delibera n. 241). (17A02168) . . . . *Pag.* 44

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brinzolamide Doc Generici». (17A02078). . . . . *Pag.* 63

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bornilene» (17A02079) . . . . *Pag.* 63

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Valproato Zentiva». (17A02091) . . . . *Pag.* 63

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Teva». (17A02092) . . . . *Pag.* 64

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Diamed» (17A02093) . . . . *Pag.* 64

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Sandoz» (17A02094). . . . . *Pag.* 65

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buprenorfina Ethypharm» (17A02095). . . . . *Pag.* 65

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 141 del 16 febbraio 2017, recante la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copaxone». (17A02230) . . . . *Pag.* 66

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (17A02171) . . . . *Pag.* 67

Rilascio di *exequatur* (17A02172) . . . . *Pag.* 67

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del canale Torbido in Valsamoggia (17A02166). . . . . *Pag.* 67

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società «Hydrochem Italia S.r.l.», in Pieve Vergonte. (17A02167). . . . . *Pag.* 67

Ministero della difesa

Comunicato di rettifica relativo a un estratto concernente «Concessioni di ricompense al valore dell'Arma dei Carabinieri». (17A02195). . . . . *Pag.* 67

Ministero della giustizia

Destituzione dall'esercizio delle funzioni notarili (17A02239). . . . . *Pag.* 67

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Conferma dell'autorizzazione alla società Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili. (17A02164) . . . . *Pag.* 67
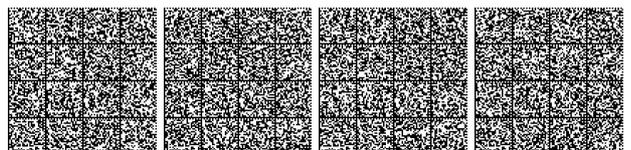
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 marzo 2017, n. **33**.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera *e)*, e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera *h)*, tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti:

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *a)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera *a)*, sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e realizzato secondo i princìpi di cui alla lettera *f)* del presente comma;

b) previsione che la misura di cui al comma 1, lettera *a)*, sia articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera *a)* del presente comma, e sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale;

c) definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera *a)*, prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, del beneficio di cui alla lettera *b)* del presente comma nonché delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; nella definizione del beneficio si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua relazione con una soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, come definita dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo;

d) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera *c)* del presente comma per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3 del presente articolo, nonché attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;

e) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di cui alla lettera *a)* nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;

f) previsione che i progetti personalizzati di cui alla lettera *a)* siano predisposti da una *équipe* multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo princìpi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale;

g) previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera *a)*, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che può avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria e con gli strumenti e sistemi informativi di cui al comma 4, lettera *i)*; da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

h) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera *b)*, prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di cui alla lettera *a)*, nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, prevedendo il loro assorbimento nella misura di cui al comma 1, lettera *a)*, e prevedendo altresì, con riferimento alla carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che il completo assorbimento avvenga nel momento in cui la misura di cui al citato comma 1, lettera *a)*, copra le fasce di popolazione interessate;

b) applicazione dei requisiti previsti in esito al riordino di cui alla lettera *a)* a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;

c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino di cui al presente comma siano destinate all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) previsione che le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386 e dall'attuazione della lettera *c)* del presente comma.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) previsione che l'organismo di cui alla lettera *a)* consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà;

c) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale; previsione che il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla lettera *a)*, effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera *a)*, e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito internet istituzionale;

d) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;

e) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

f) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti

territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza;

g) riordino della disciplina delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano essere costituiti, assicurando comunque risparmi di spesa, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

h) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;

i) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell'assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *a)*, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, destinate al citato Fondo ai sensi della lettera *c)* del medesimo comma 3. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al citato comma 1, lettere *b)* e *c)*, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 1, alinea, e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiumque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3594):

Presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI), (Governo Renzi-I) in data 8 febbraio 2016.

Assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 19 febbraio 2016, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII

(Cultura, scienza e istruzione), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII Commissione (affari sociali), in sede referente, il 1°, 14, 15, 21 marzo 2016; il 4, 11, 27 aprile 2016; 4, 24, 25 maggio 2016; l'8, 22, 27, 29 e 30 giugno 2016; il 5 e 7 luglio 2016.

Esaminato in aula l'11 luglio 2016 ed approvato il 14 luglio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2494):

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 21 luglio 2016 con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 29 settembre 2016, 4, 11, 12, 13, 18 ottobre 2016; 8, 9 novembre 2016; 11, 17, 18, 19, 25, 31 gennaio 2017; 1°, 2, 7, 15, 21, 22 febbraio 2017.

Esaminato in aula l'1, 2, 7 marzo 2017 ed approvato definitivamente il 9 marzo 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 3 *(Intese)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata (7).

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

— Il testo della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2000, n. 265, S.O..

— Si riporta l'art. 1, commi 386 e 389, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

«386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.»

«389. Al Fondo di cui al comma 386 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.».

— Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 19 *(Stato di disoccupazione)*. — 1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati «a rischio di disoccupazione».

5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.».

— Si riporta l'art. 8 della citata legge n. 328 del 2000:

«Art. 8 *(Funzioni delle regioni)*. — 1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'àmbito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono
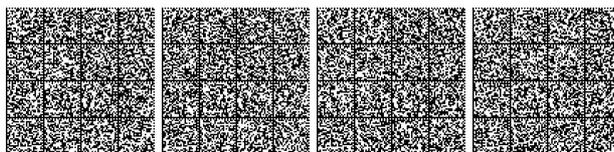
incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'art. 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera *g)*;

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 19.

4. Fermi restando i princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.».

— Si riporta l'art. 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«Art. 81 *(Settori petrolifero e del* gas). — 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all' art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei settori di seguito indicati:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;

c-*bis*) trasporto o distribuzione del gas naturale.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

16-*bis*. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all' art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.

16-*ter*. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all' art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

17. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

18. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall' art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16. La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'art. 92 è aggiunto il seguente:

«Art. 92-*bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese)*. - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'art. 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'art. 92.».

20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'art. 92-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.

22. L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'art. 92-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'art. 92-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'art. 92-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:

a) le svalutazioni determinate in base all'art. 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;

a-*bis*) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell' art. 92-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito;

b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'art. 92-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto art. 92-*bis* e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'art. 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'art. 92-*bis*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

25. L'applicazione dell'art. 92-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'art. 2423-*bis* del codice civile.

26.

27.

28.

29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

30. Il Fondo è alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'art. 83, comma 22;

b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all' art. 82, commi 25 e 26;

d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;

e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.

31.

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.

33-*bis*. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa.

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attiva-

zione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29.

38-*bis*. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.

38-*ter*. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.».

— Si riporta l'art. 8, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta l'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 31 *(Consorzi)*. — 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2 lettera *m)*, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'art. 113-*bis* si applicano le norme previste per le aziende speciali.».

— Il testo del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O..

— Si riporta l'art. 2, comma 186, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010):

«Art. 2 *(Disposizioni diverse)*. — (*Omissis*).

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all' art. 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all' art. 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'art. 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto;

186-*bis*. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Si riporta l'art. 21 della citata legge n. 328 del 2000.

«Art. 21 *(Sistema informativo dei servizi sociali)*. — 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'àmbito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'àmbito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.».

— Si riporta l'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«Art. 13 *(Casellario dell'assistenza)*. — 1. È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. All'art. 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono soppresse le parole: «il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»;

b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.»;

c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: «10-*bis*. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.».

— Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

17G00047

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 febbraio 2017, n. **34**.

Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera *n)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, e in particolare gli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera *n)*;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso nella seduta del 22 aprile 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 30 dicembre 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità del decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *n)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «consiglio dell'ordine»: il consiglio dell'ordine circondariale degli avvocati;

b) «camera arbitrale e di conciliazione»: l'organismo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *n)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

c) «segreteria»: la segreteria della camera arbitrale e di conciliazione;

d) «regolamento»: il regolamento della camera arbitrale e di conciliazione.

Capo II

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE

Art. 3.

Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione

1. I consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

2. La costituzione avviene con delibera del consiglio dell'ordine contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovrà indicare:

a) la denominazione della struttura;

b) lo scopo;

c) la sede;

d) i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi.

3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul sito internet del consiglio dell'ordine.

Art. 4.

Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

1. La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità al presente decreto.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, la camera arbitrale e di conciliazione stabilisce altresì le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.

3. Il consiglio dell'ordine stipula, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione.

Art. 5.

Sede e personale dipendente

1. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine.

2. La camera si avvale del personale dipendente del consiglio dell'ordine.

Capo III

ORGANI E FUNZIONI DELLA CAMERA E CRITERI DI DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI E DEI CONCILIATORI

Art. 6.

Il consiglio direttivo

1. La camera arbitrale e di conciliazione è amministrata da un consiglio direttivo.

2. Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, nominati con delibera dal consiglio dell'ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, non superiore:

a) a tre, qualora l'ordine conti sino a duecento iscritti;

b) a cinque, qualora l'ordine conti sino a mille iscritti;

c) a sette, qualora l'ordine conti oltre mille iscritti.

3. Il numero massimo dei componenti è stabilito dal consiglio dell'ordine, che potrà determinarlo in considerazione del numero degli iscritti.

4. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

5. Ferma la necessità che almeno due e non più di due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati componenti del consiglio direttivo:

a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine;

b) i docenti universitari in materie giuridiche.

6. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina, ai sensi del comma 2, del nuovo consiglio direttivo.

7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell'ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine.

8. I componenti del consiglio direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 7, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

9. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrate dalla camera arbitrale e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

10. I componenti del consiglio direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

Art. 7.

Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo

1. Il presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

2. Il presidente convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l'ordine del giorno.

3. Il presidente convoca il consiglio direttivo a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica.

Art. 8.

Funzioni e compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella *A* allegata al presente decreto.

2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo IV. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

3. Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla tabella *A*. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il consiglio direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

4. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3.

5. Il consiglio direttivo approva il codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

6. Il consiglio direttivo, d'intesa con il consiglio dell'ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.

Art. 9.

Criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione

1. Il consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione.

2. Il consiglio direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella *A* e procede alla designazione di cui al comma 1.

3. La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri o i conciliatori sono individuati concordemente dalle parti.

4. Il consiglio direttivo, previa audizione dell'interessato, dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del codice etico.

5. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma dei commi 1 e 2.

6. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro o del conciliatore, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 1.

7. Il consiglio direttivo liquida i compensi degli arbitri o dei conciliatori in conformità al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

8. Il consiglio direttivo pubblica annualmente nel sito internet del consiglio dell'ordine le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

Art. 10.

Segreteria

1. La segreteria della camera arbitrale e di conciliazione svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera.

2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:

a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della camera arbitrale e di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla durata del procedimento e al relativo esito;

b) verifica la conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera arbitrale e di conciliazione e la annota nel registro di cui alla lettera *a)*;

c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale e di conciliazione;

d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;

e) svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo, degli arbitri e dei conciliatori, curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;

f) provvede alle comunicazioni richieste dal consiglio direttivo, dagli arbitri e dal conciliatore;

g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

Art. 11.

Obbligo di riservatezza

1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della camera arbitrale e di conciliazione, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la camera arbitrale e di conciliazione può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

Capo IV

INCOMPATIBILITÀ E ONORABILITÀ DI ARBITRI E CONCILIATORI

Art. 12.

Incompatibilità

1. Non possono essere nominati arbitri e conciliatori:

a) i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione;

b) i membri del consiglio direttivo e della segreteria;

c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria;

d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione.

3. In ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

4. Nel corso del procedimento l'arbitro e il conciliatore sono tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art. 13.

Requisiti di onorabilità

1. I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

Capo V

ALTRI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Art. 14.

Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

1. Qualora la Camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie adotta specifico regolamento in coerenza con le disposizioni della legge e del presente decreto, soggetto all'approvazione del consiglio dell'ordine.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 15.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Regime transitorio

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 febbraio 2017

Il Ministro: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 612

TABELLA *A*
(articolo 8, comma 1)

Aree di competenza professionale
Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni
Diritto della responsabilità civile
Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali
Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
Diritto amministrativo
Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera *n)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2013, n. 15:

«Art. 1 *(Disciplina dell'ordinamento forense).* — (*Omissis*).

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli
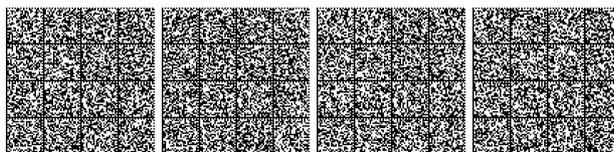
stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

(*Omissis*).».

«Art. 29 *(Compiti e prerogative del consiglio)*. — 1. Il consiglio:

(*Omissis*);

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite;

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 29, comma 1, lettera n della citata legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 29, comma 1, lettera n della citata legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2014, n. 77.

17G00045

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 marzo 2017.

Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2016 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari;

Visto l'art. 228, comma 5, secondo periodo, del citato decreto legislativo il quale stabilisce che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale è allegata anche al certificato del rendiconto;

Visto l'art. 243 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al richiamato art. 242, gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto della gestione, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonché gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento;

Visto l'art. 243-*bis*, comma 8, lettera *b)*, del citato testo unico, il quale prevede che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi di cui al precedente art. 243, comma 2;

Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che i controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi vengono effettuati mediante apposita certificazíone e che i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo di talecertificazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2016, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di cui trattasi per il solo anno 2015;

Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalità per l'esercizio finanziario 2016;

Valutato che, ai sensi del citato art. 242, ai fini dell'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, il rendiconto della gestione da considerarsi è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi, nel caso di specie quello dell'esercizio 2014;

Accertato che nell'esercizio 2014 erano vigenti i parametri obiettivi fissati dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2013 per il triennio 2013-2015, in quanto il periodo di applicazione degli stessi decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato, ovvero a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e fino a quelli relativi al rendiconto 2014 e al bilancio di previsione 2016;

Considerato, altresì, che è tuttora in corso l'analisi dell'andamento dei parametri di deficitarietà a livello di aggregati da parte dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, i cui orientamenti circa un'eventuale revisione degli stessi potranno trovare recepimento a partire dai prossimi esercizi finanziari;

Valutato che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione della copertura del costo di gestione dei servizi di cui al citato art. 243, approvati con il richiamato decreto del Ministro dell'interno del 23 febbraio 2016, sono compatibili con la nuova contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Ritenuto per quanto sopra esposto, che si possa procedere alla sostanziale conferma per l'esercizio finanziario 2016 delle modalità certificative già stabilite per il precedente esercizio;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 2 marzo 2017, che ha espresso parere favorevole sul testo del presente decreto;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e Serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti hanno natura di atto prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei modelli

1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonché per province, città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2016, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alle date indicate al successivo art. 3, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali.

3. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all'art. 265, comma 1, del medesimo decreto.

4. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-*bis* del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Art. 2.

Istruzioni di compilazione

1. I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, città metropolitane e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.

2. I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale.

3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 3.

Termine della trasmissione

1. I certificati devono essere trasmessi alle Prefetture -Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine del 31 maggio 2017 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2017

Il direttore centrale: VERDI

ALLEGATO

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO **1**

COMUNE DI	
PROVINCIA DI	

VALORI ESPRESSI IN EURO

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- **che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del Comune;**
- **che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;**
- **che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;**
- **che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;**
- **che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili del Comune.**

Timbro dell'ente

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

………………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

………………………………………………………
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero 1	I					N
	P					
Alberghi diurni e bagni 2	I					N
	P					
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%) 3	I					N
	P					
Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc. 4	I					N
	P					
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 5	I					N
	P					
Corsi extra scolastici di insegnamento 6	I					N
	P					
Giardini zoologici e botanici 7	I					N
	P					
Impianti sportivi 8	I					N
	P					
Mattatoi pubblici 9	I					N
	P					
Mense 10	I					N
	P					
Mercati e fiere attrezzati 11	I					N
	P					
Parcheggi custoditi e parchimetri 12	I					N
	P					
Pesa pubblica 13	I					N
	P					

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

(continua)

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

…………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………………
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUADRO 2.2

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I					N
14	P					
Spurgo di pozzi neri	I					N
15	P					
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I					N
16	P					
Trasporto di carni macellate	I					N
17	P					
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I					N
18	P					
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I					N
19	P					
Altri	I					N
20	P					
Totali	I					N
21=1+……...+20	P					

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del……………………..…………………………..…. %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio **P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui**

A Accertamenti effettuati nell'esercizio **R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui**

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

……………..……………………………..……………….
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

……………..……………………………..……………….

……………..……………………………..……………….

……………..……………………………..……………….
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

……………..……………..………………………….
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ☐ del ☐

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ☐ del ☐

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ☐ del ☐

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ☐ del ☐

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ☐ del ☐

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Costo complessivo per la gestione dei rifiuti	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del………………………………… ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

…………..……………………………..……………….
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

…………..……………………………..……………….

…………..……………………………..……………….

…………..……………………………..……………….
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………..……………………………..……………….
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ________ del ________

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ________ del ________

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del………………………………… ________ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

……………………………………………………..
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

……………………………………………………..
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO **1**

PROVINCIA / CITTA' METROPOLITANA DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN EURO

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- **che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'Ente;**
- **che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;**
- **che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;**
- **che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;**
- **che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili dell'Ente.**

Timbro dell'ente

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

……………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

……………………………………………………
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I					N
1	P					
Alberghi diurni e bagni	I					N
2	P					
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%)	I					N
3	P					
Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc.	I					N
4	P					
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	I					N
5	P					
Corsi extra scolastici di insegnamento	I					N
6	P					
Giardini zoologici e botanici	I					N
7	P					
Impianti sportivi	I					N
8	P					
Mattatoi pubblici	I					N
9	P					
Mense	I					N
10	P					
Mercati e fiere attrezzati	I					N
11	P					
Parcheggi custoditi e parchimetri	I					N
12	P					
Pesa pubblica	I					N
13	P					

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

(continua)

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

…………………………………………………….
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………………….
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUADRO **2.2**

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				Tipo di gestione
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I					N
14	P					
Spurgo di pozzi neri	I					N
15	P					
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I					N
16	P					
Trasporto di carni macellate	I					N
17	P					
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I					N
18	P					
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I					N
19	P					
Altri	I					N
20	P					
Totali	I					N
21=1+…......+20	P					

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del…………………….………………………..… %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO
…………..……………………………..……………..
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
…………..……………………………..……………..
…………..……………………………..……………..
…………..……………………………..……………..
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
…………..……………..……………………….
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ______ del ______

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Costo complessivo per la gestione dei rifiuti	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del…………………………………. ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO ______ DATA ______

IL SEGRETARIO

………………………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

………………………………………………………………
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ______ del ______

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ______ del ______

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del………………………………… ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

……………………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

……………………………………………………………
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

17A02185

DECRETO 21 marzo 2017.

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione riconosciuta ai fabbricati danneggiati ubicati nelle zone interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale definisce il suo ambito di applicazione;

Visto il citato art. 1 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 in base al quale le disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi a favore dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui all'art. 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. Le misure di cui allo stesso decreto-legge n. 189 del 2016 possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;

Visto il menzionato art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale stabilisce che l'esenzione dall'IMU e dalla TASI si applica limitatamente ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente e ai fabbricati per i quali i contribuenti possono dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale degli stessi all'autorità comunale, la quale nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente;

Visto lo stesso art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016 , in virtù del quale l'esenzione dall'IMU e dalla TASI si applica a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

Visto il citato art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU e della TASI connesso all'esenzione di cui allo stesso comma;

Preso atto che sul capitolo 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'annualità 2016 e per le predette finalità, sono stati stanziati 20,7 milioni di euro;

Ritenuto di procedere al rimborso nella forma di anticipazione, nell'importo di 12.666.377 euro, sulla base delle stime di gettito dell'IMU e della TASI per l'anno 2016 elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze tenuto conto della circostanza che i dati forniti dal Dipartimento della protezione civile risultano ancora provvisori;

Ritenuto che il conguaglio per l'anno 2016 - quantificato, unitamente al rimborso per le annualità successive, al momento dell'acquisizione dei dati puntuali - sarà disposto con uno o più provvedimenti successivi;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

1. Ai comuni delle regioni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati in virtù dell'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è attribuito l'importo di 12.666.376,79 euro, a titolo di anticipazione del rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) disposta dall'art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge.

2. Nella nota metodologica di cui allegato 1 al presente decreto sono contenuti i criteri e le modalità per l'attribuzione dell'importo di 12.666.377 di euro, dovuto a titolo di anticipazione del rimborso di cui al comma 1 e ripartito fra i comuni interessati negli allegati 2 e 3.

3. L'attribuzione delle somme dovute a titolo di conguaglio per l'anno 2016, tenuto conto dello stanziamento complessivo, per la medesima annualità, pari a 20,7 milioni di euro nonché il rimborso dovuto fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, saranno disposti con uno o più provvedimenti successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2017

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO *1*

Nota metodologica concernente l'anticipazione del contributo per il rimborso del minor gettito per l'esenzione IMU-TASI degli immobili inagibili ai comuni colpiti dagli eventi sismici 2016.

Roma, 18 gennaio 2017

L'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, prevede l'esenzione da IMU e TASI per i fabbricati ubicati nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'esenzione in esame riguarda in particolare i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L'agevolazione decorre dalla seconda rata del 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Con la presente nota vengono indicati i criteri per l'attribuzione ai comuni interessati (ovvero quelli indicati dagli allegati 1 e 2 dello stesso decreto legge n. 189/2016) di un'anticipazione del contributo spettante per l'anno 2016 nell'ambito dello stanziamento complessivo (per tale annualità) di 20,7 milioni di euro.

Per la quantificazione del contributo sono state considerate in primo luogo le stime di gettito IMU/TASI 2016 relative ai fabbricati ubicati nei predetti comuni. (1) Inoltre, sono stati valutati: (a) gli effetti di mancato gettito 2016 pur tenendo conto che tale valore può essere influenzato dalla sospensione dei versamenti disposta dallo stesso art. 48; *b)* la stima del gettito potenziale IMU-TASI afferente gli immobili inagibili sulla base di dati, ancora provvisori, forniti dal dipartimento della protezione civile e pervenuti per il tramite del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda gli effetti del mancato gettito 2016 sono stati presi in considerazione i seguenti vettori:

differenza tra stima gettito IMU-TASI seconda rata 2016, ottenuta sulla base dei versamenti della prima rata (effettuati prima degli eventi sismici) - e versamenti effettuati nel corso del mese di dicembre 2016 (vettore *A)*.

differenza tra gettito complessivo IMU-TASI 2015 (fabbricati), al netto della quota imputabile alle agevolazioni previste dalla legge di stabilità 2016, e gettito IMU-TASI 2016 (fabbricati), disponibile alla data odierna (vettore *B)*.

La stima del gettito potenziale degli immobili inagibili (vettore *C)*, in mancanza di dati puntuali e riscontrabili con gli archivi catastali, è stata invece effettuata utilizzando le uniche informazioni disponibili, fornite dal dipartimento della Protezione civile, e relative a percentuali di inagibilità relative all'intero territorio comunale.

L'importo da attribuire a titolo di anticipazione è stato quindi determinato mediante l'utilizzo dei vettori A e C, scegliendo quello che presenta la distanza minore dal vettore B. (2) Tale metodologia garantisce, data anche la provvisorietà delle stime di inagibilità finora disponibili, una più efficace calibratura dell'importo da riconoscere all'andamento del gettito osservato.

Si determina l'attribuzione di un'anticipazione per l'anno 2016 pari complessivamente a 12.666.377 euro, inferiore alla stanziamento complessivo per tale annualità di 20,7 milioni di euro. Tale contributo è ripartito tra i vari comuni dello schema di riparto allegato.

Il conguaglio sarà quantificato, unitamente al contributo per le annualità successive, al momento dell'acquisizione dei dati puntuali tenendo conto che l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189/2016 prevede che il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

(1) Data la tipologia di agevolazione in esame non è stato considerato il gettito relativo a terreni e aree fabbricabili.

(2) Rettifiche puntuali sono state definite per alcuni comuni con andamenti di gettito non coerenti.

Elenco 1

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 16 dicembre 2016, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Anno 2016

(Art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016)

	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
	Abruzzo			
1		AQ	CAMPOTOSTO	25.233,70
2		AQ	CAPITIGNANO	18.074,67
3		AQ	MONTEREALE	112.586,84
4		TE	CORTINO	39.452,33
5		TE	CROGNALETO	19.525,51
6		TE	MONTORIO AL VOMANO	246.210,86
7		TE	ROCCA SANTA MARIA	12.797,45
8		TE	VALLE CASTELLANA	38.539,71
	Lazio			
9		RI	ACCUMOLI	144.564,55
10		RI	AMATRICE	642.956,14
11		RI	ANTRODOCO	35.365,49
12		RI	BORBONA	8.662,51
13		RI	BORGO VELINO	2.808,31
14		RI	CASTEL SANT'ANGELO	6.570,70
15		RI	CITTAREALE	10.139,45
16		RI	LEONESSA	90.687,06
17		RI	MICIGLIANO	2.536,42
18		RI	POSTA	14.664,77
	Marche			
19		AP	ACQUASANTA TERME	178.865,07
20		AP	ARQUATA DEL TRONTO	212.649,36
21		AP	COMUNANZA	44.428,97
22		AP	COSSIGNANO	8.700,78
23		AP	FORCE	20.459,67
24		AP	MONTALTO delle MARCHE	18.583,28
25		AP	MONTEDINOVE	4.831,99
26		AP	MONTEGALLO	48.497,81
27		AP	MONTEMONACO	54.685,03
28		AP	PALMIANO	2.307,79
29		AP	ROCCAFLUVIONE	30.478,93
30		AP	ROTELLA	7.779,77
31		AP	VENAROTTA	33.178,21
32		FM	AMANDOLA	159.520,71
33		FM	MONTEFORTINO	60.098,60
34		MC	ACQUACANINA	21.050,73
35		MC	BOLOGNOLA	33.159,14
36		MC	CASTELSANTANGELO sul NERA	98.634,87
37		MC	CESSAPALOMBO	29.442,12
38		MC	FIASTRA	54.143,17

	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
39		MC	FIORDIMONTE	29.856,40
40		MC	GUALDO	54.648,21
41		MC	PENNA SAN GIOVANNI	40.412,53
42		MC	PIEVEBOVIGLIANA	77.438,71
43		MC	PIEVE TORINA	144.565,84
44		MC	SAN GINESIO	322.796,02
45		MC	SANT'ANGELO in PONTANO	82.162,87
46		MC	SARNANO	370.513,65
47		MC	USSITA	388.734,33
48		MC	VISSO	232.631,43
	Umbria			
49		PG	CASCIA	270.009,43
50		PG	CERRETO DI SPOLETO	43.505,52
51		PG	MONTELEONE DI SPOLETO	39.624,23
52		PG	NORCIA	784.381,04
53		PG	POGGIODOMO	7.049,98
54		PG	PRECI	116.986,88
55		PG	SANT'ANATOLIA DI NARCO	3.661,61
56		PG	SCHEGGINO	6.169,29
57		PG	SELLANO	44.978,89
58		PG	VALLO DI NERA	4.493,52
59		TR	ARRONE	1.994,32
60		TR	FERENTILLO	22.531,15
61		TR	MONTEFRANCO	10.029,82
62		TR	POLINO	4.156,54
TOTALE				5.696.204,68

Elenco 2

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall'esenzione riconosciuta dalla rata che scade il 16 dicembre 2016, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Anno 2016

(Art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016)

	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
	Abruzzo			
1		TE	CAMPLI	55.083,16
2		TE	CASTELLI	13.871,61
3		TE	CIVITELLA DEL TRONTO	43.070,35
4		TE	TERAMO	59.747,80
5		TE	TORRICELLA SICURA	19.197,84
6		TE	TOSSICIA	13.435,60
	Lazio			
7		RI	CANTALICE	23.700,45
8		RI	CITTADUCALE	31.233,27
9		RI	POGGIO BUSTONE	16.862,54
10		RI	RIETI	67.316,33
11		RI	RIVODUTRI	12.269,91
	Marche			
12		AN	CERRETO D'ESI	70.845,70
13		AN	FABRIANO	199.438,87
14		FM	BELMONTE PICENO	3.609,44
15		FM	FALERONE	62.317,21
16		FM	MASSA FERMANA	8.361,36
17		FM	MONSAMPIETRO MORICO	10.514,44
18		FM	MONTAPPONE	11.863,56
19		FM	MONTEFALCONE APPENNINO	16.873,56
20		FM	MONTEGIORGIO	65.887,72
21		FM	MONTELEONE DI FERMO	3.140,92
22		FM	MONTELPARO	5.906,62
23		FM	MONTE RINALDO	2.534,79
24		FM	MONTE VIDON CORRADO	6.141,07
25		FM	ORTEZZANO	6.109,54
26		FM	SANTA VITTORIA IN MATENANO	17.618,21
27		FM	SERVIGLIANO	22.996,56
28		FM	SMERILLO	6.269,65
29		AP	APPIGNANO DEL TRONTO	12.299,86
30		AP	ASCOLI PICENO	63.472,08
31		AP	CASTEL DI LAMA	20.379,97
32		AP	CASTIGNANO	8.995,02
33		AP	CASTORANO	1.432,62
34		AP	COLLI DEL TRONTO	17.490,87
35		AP	FOLIGNANO	44.734,00
36		AP	MALTIGNANO	14.707,63
37		AP	OFFIDA	45.710,86
38		MC	APIRO	31.257,63

	Regioni a statuto ordinario	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
39		MC	BELFORTE DEL CHIENTI	84.927,82
40		MC	CALDAROLA	147.822,08
41		MC	CAMERINO	991.233,65
42		MC	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	16.833,25
43		MC	CASTELRAIMONDO	321.159,41
44		MC	CINGOLI	197.918,05
45		MC	COLMURANO	35.679,49
46		MC	CORRIDONIA	194.548,78
47		MC	ESANATOGLIA	94.076,51
48		MC	FIUMINATA	53.548,68
49		MC	GAGLIOLE	40.262,21
50		MC	LORO PICENO	70.521,92
51		MC	MACERATA	59.863,55
52		MC	MATELICA	570.856,18
53		MC	MOGLIANO	60.024,47
54		MC	MONTE CAVALLO	3.811,44
55		MC	MONTE SAN MARTINO	14.362,11
56		MC	MUCCIA	97.100,03
57		MC	PETRIOLO	14.448,00
58		MC	PIORACO	71.219,31
59		MC	POGGIO SAN VICINO	3.133,26
60		MC	POLLENZA	130.475,05
61		MC	RIPE SAN GINESIO	21.607,50
62		MC	SAN SEVERINO MARCHE	699.635,81
63		MC	SEFRO	24.109,20
64		MC	SERRAPETRONA	71.904,21
65		MC	SERRAVALLE DI CHIENTI	20.346,19
66		MC	TOLENTINO	1.405.758,18
67		MC	TREIA	198.987,33
68		MC	URBISAGLIA	70.916,75
	Umbria			
69		PG	SPOLETO	46.383,07
TOTALE				6.970.172,11

17A02256

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 novembre 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale Eurostars E! 10171 RETINA. (Prot. n. 2676).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo (Eurostars 2);

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 1580 del 15 luglio 2015, con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani, emanati in risposta al bando internazionale EUROSTARS, anno 2015;

Viste le domande presentate ai sensi dell'avviso integrativo nazionale dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali EUROSTARS e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 10171 RETINA «*REal-Time support for heterogeneous Networks in Automotive applications*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Evidence S.r.l.;

Scuola Superiore Sant'Anna;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale condotta da parte dell'Istituto convenzionato Banca MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.a. protocollo n. 15765 del 9 agosto 2016 in merito al progetto E! 10171 RETINA;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Atteso che il citato avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2015 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Visto il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015, n. 6, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015, foglio n. 1281, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2014;

Vista la nota n. 27754 del 24 dicembre 2015, che al fine di utilizzare le disponibilità dell'anno 2014, ha spostato, tra l'altro, gli oneri dell'iniziativa in questione sull'anno 2014;

Visto il decreto dirigenziale n. 3428 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2014, dell'importo complessivo di € 13.000.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui € 1.026.418,80 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale Eurostars C.o.D. 14, tra cui il progetto dal titolo E! 10171 RETINA;
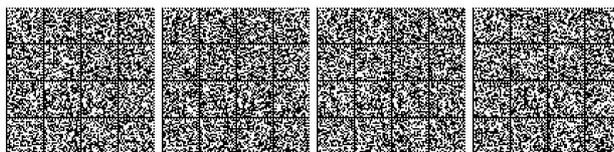
Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale Eurostars E! 10171 RETINA è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2016 e la sua durata è di 24 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 478.318,75, di cui € 270.843,75 nella forma di contributo nella spesa ed € 207.475,00 quale credito agevolato, come da scheda finanziaria allegata al presente decreto (allegato n. 1), calcolate secondo le percentuali di finanziamento definite con il richiamato avviso integrativo nazionale n. 1580 del 15 luglio 2015.

Le stesse graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2014, giusta riparto con decreto interministeriale n. 6/2015 e del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2012, giusta riparto con decreto direttoriale n. 435/ric. del 2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2014, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore della beneficiaria Evidence S.r.l. il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 50% del contributo ammesso, ai sensi dell'art. 8 del citato avviso integrativo nazionale.

In favore della beneficiaria Scuola Superiore Sant'Anna il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura dell'80% del contributo ammesso, ai sensi dell'art. 8 del citato avviso integrativo nazionale.

2. I beneficiari Evidence S.r.l. e Scuola Superiore Sant'Anna si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei soggetti beneficiari Evidence S.r.l. e Scuola Superiore Sant'Anna, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4413

ALLEGATO *1*
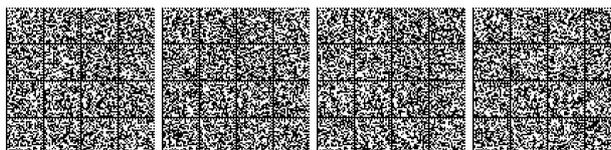
- Protocollo n. 18872 del 16/09/2015.
- Progetto di Ricerca E! 10171 RETINA

Titolo : REal-Time support for heterogeneous Networks in Automotive applications (RETINA)

Data di inizio del progetto : 01/04/2016 - Durata del Progetto in mesi : 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

Evidence S.r.L.;

Scuola Superiore Sant' Anna;

• Costo Totale ammesso	Euro	686.375,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	493.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	192.875,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Aree Nazionali	493.500,00	192.875,00	686.375,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	493.500,00	192.875,00	686.375,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € **270.843,75**

Piccole Imprese :

- Attività di ricerca industriale	40% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	30% dei costi ammissibili

Università, Enti Pubblici ecc.

- Attività di ricerca industriale	50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese : € **207.475,00**

Piccole Imprese .

- Attività di ricerca industriale	55% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	50% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	**€ 478.318,75**
- Contributo alla spesa	fino a Euro	€ **270.843,75**
- Credito agevolato	fino a Euro	**€ 207.475,00**

Sezione D - Condizioni Specifiche

———

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/Eurostars

17A02169

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Granprotec» contenente la sostanza attiva deltametrina, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione del 15 giugno 2016, che modifica l'allegato del regolamento di 540/2011, per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui deltametrina, fino al 31 ottobre 2017;

Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2016 dall'impresa Sharda Cropchem Espana S.L., con sede legale in Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina n. 3, 12 th Floor 30006 Murcia, Spagna, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Granprotec» a base della sostanza attiva deltametrina, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Repubblica Ceca, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'Istituto convenzionato, Istituto superiore di sanità;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Viste le note del 29 dicembre 2016 e 27 gennaio 2017 con le quali è stato richiesto all'impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo e ulteriore documentazione tecnico-scientifica richiesta senza pregiudizio per l'*iter* di autorizzazione, da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

Viste le note pervenute in data 23 gennaio 2017 e 1° febbraio 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'impresa Sharda Cropchem Espana S.L., con sede in Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina n. 3, 12 th Floor 30006 Murcia, Spagna, è autorizzata fino al 31 ottobre 2017, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario GRANPROTEC, a base della sostanza attiva deltametrina, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nei termini di cui in premessa.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Repubblica Ceca.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese:

Laboratorios Sirga S.A. - Carrer Jaume I, n. 7-46560 Massalfassar (Valencia) Spagna;

Spachem S.L. - Pol. Ind. Guadasequies 46839 (Valencia) Spagna.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16872.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 14 febbraio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

GRANPROTEC

Insetticida per il trattamento dei cereali immagazzinati (ad esclusione di frumento)
Concentrato Emulsionabile (EC)

Composizione:
Deltametrina pura 2.66 g (=25 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene: Idrocarburi C9 aromatici

PERICOLO

Indicazioni di pericolo:
H226 Liquido e vapore infiammabili, H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie, H315 Provoca irritazione cutanea, H318 Provoca gravi lesioni oculari, H335 Può irritare le vie respiratorie, H336 Può provocare sonnolenza o vertigini H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza:
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare, P261 Evitare di respirare la nebbia/gli aerosol. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso, P301+P310 IN CASO D'INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico, P331 NON provocare il vomito, P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare, P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito, P403+P233 Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla normativa vigente

Titolare dell'autorizzazione:
Sharda Cropchem España S.L.,
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor 30006 Murcia, Spagna
Tel. +39 02 66101029

Officina di produzione:
Laboratorios Sirga S.A, Carrer Jaume I, n° 7 – 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna, // **Spachem S.L.**, Pol. Ind. Guadasequies 46839 (Valencia) Spagna

Autorizzazione Ministero della Salute n°....... del............

Taglie: ml 250 - 500; Litri 1 - 5 -10 - 20 Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Ventilare a fondo fino all'essicazione dello spray le zone trattate prima di accedervi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
GRANPROTEC è un concentrato emulsionabile da utilizzare come insetticida per il controllo di Sitophilus spp (*S. granarius, S. oryzae*), Tribolium spp., *Rhyzopertha dominica, Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes ferrugineus*, Euphestia spp. e *Corcyra cephalonica* in cereali immagazzinati (con l'eccezione del frumento). GRANPROTEC contiene deltametrina, un insetticida sintetico con struttura basata sulle piretrine naturali, che colpisce il sistema nervoso degli insetti provocando danni multipli nelle cellule nervose ritardando la chiusura di un canale ionico. GRANPROTEC funge da veleno per contatto attraverso la penetrázione cuticolare o l'assorbimento per via orale, che colpisce il sistema nervoso dell'insetto. La suscettibilità degli insetti dipende da una varietà di fattori e può variare, come per molti insetticidi, in base alle condizioni ambientali.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 FEB. 2017

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Su cereali immagazzinati (ad eccezione del frumento) contro Sitophilus spp (*S. granarius, S. oryzae*), Tribolium spp., *Rhyzopertha dominica, Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes ferrugineus*, Euphestia spp. e *Corcyra cephalonica* applicare 10-20 ml di prodotto diluiti in 1 L d'acqua per trattare una tonnellata di granaglia equivalenti a 1-2 L di prodotto in 100 L d'acqua per 100 tonnellate di granaglia. E' consentito un solo trattamento.

La dose è scelta in funzione dell'intensità della contaminazione delle granaglie. Il prodotto può essere applicato in maniera automatica con dispositivi dotati di ugelli a bassa pressione ubicati su mezzi/dispositivi di movimentazione all'interno della zona di immagazzinamento. L'applicazione manuale non è permessa.

Riempire il serbatoio con metà volume d'acqua ed aggiungere il volume necessario di GRANPROTEC. Mescolare accuratamente. In fine, riempire completamente il serbatoio. Mantenere in agitazione la miscela fino a completamento dell'applicazione.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 1 giorno

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare i rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 FEB. 2017

17A02176

DECRETO 22 febbraio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Branco» contenente le sostanze attive azoxystrobin e folpet, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2016 dall'impresa Sapec Agro Italia Srl, con sede legale in Saronno (VA), via Varese 25/D, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Branco» a base delle sostanze attive azoxystrobin e folpet, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate tra cui folpet, fino al 30 settembre 2017;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 703/2011 della Commissione del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azoxystrobin a norma del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'Istituto convenzionato, Istituto superiore di sanità;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota del 27 dicembre 2016 con la quale è stato richiesto all'impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 26 gennaio 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva azoxystrobin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'impresa Sapec Agro Italia Srl, con sede legale in Saronno (VA) - via Varese 25/D, è autorizzata fino al 31 dicembre 2021, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario BRANCO, a base delle sostanze attive azoxystrobin e folpet con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Sapec Agro S.A. - Herdade das Praias-2910-440 Setubal (Portogallo).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-2-4-5-10.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16871.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 22 febbraio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

BRANCO®

FUNGICIDA
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)
Azoxystrobin codice FRAC: 11
Folpet codice FRAC: M4

BRANCO
COMPOSIZIONE
100.G di prodotto contengono:
AZOXYSTROBIN g 7,3 (93,5 g/l)
FOLPET puro g 40 (500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
EUH208 Contiene 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-one e un polimero contenente acidi grassi etossilati: può provocare una reazione allergica.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302 Nocivo se ingerito. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P308 + P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

ATTENZIONE

SAPEC AGRO ITALIA SRL
Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA)
Tel: +39 0284944669

Stabilimento di produzione:
SAPEC AGRO S.A. – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione Ministero della Salute n. del
Taglie: 1-2-4-5-10 L
Partita n.:

® marchio in corso di registrazione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Periodo di rientro dei lavoratori nel campo: 48 ore dopo il trattamento.
Durante la preparazione della miscela utilizzare guanti in nitrile o neoprene, occhiali di sicurezza, maschera con filtro, stivali impermeabili in nitrile, tuta da lavoro.
Cambiare i vestiti e lavarsi le mani e il viso con acqua e sapone immediatamente dopo l'utilizzo.
Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 m dai corpi idrici superficiali.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI, EPOCHE e MODALITÀ D'IMPIEGO
Caratteristiche
BRANCO è un fungicida multisito ad attività citotropica e di contatto ed azione preventiva efficace nei confronti di numerose patologie della vite: escoriosi, black-rot, oidio e peronospora, e di un effetto secondario nei confronti della botrite.
Associa due sostanze attive complementari, Azoxystrobin e Folpet che gli conferiscono un ampio spettro d'azione, una protezione prolungata di foglie e grappoli e un'ottima resistenza al dilavamento.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite (da vino)

Malattie	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° massimo di trattamenti all'anno
Peronospora (*Plasmopara viticola*) **Oidio** (*Erysiphe necator*) **Black rot** (*Guignardia bidwellii*)	2	10-12	3
Escoriosi (*Phomopsis viticola*)	0.75	10-12	2

Contro Peronospora, oidio e black rot intervenire nel periodo compreso fra 7-8 foglie di sviluppo e pre-chiusura grappolo (BBCH 18-77).
Contro Escoriosi (*Phomopsis viticola*) intervenire da germogliamento alla fase di 7-8 foglie (BBCH07-18).

Trattare con volumi di soluzione che consentano una completa ed omogena bagnatura e copertura del grappolo, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiore a 1000 L/ha (es. basso volume), fare riferimento alla dose ad ettaro.
Con alta pressione della malattia utilizzare l'intervallo più breve.

Preparazione della miscela: Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto senza nessuna prediluizione e completare il riempimento, mentendo in costante funzionamento l'agitatore sia durante la preparazione che l'applicazione della miscela. Utilizzare un volume di acqua adeguato per garantire un perfetta bagnatura Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario. Pulire molto accuratamente e lavare gli spruzzatori appena possibile dopo il trattamento.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto si impiega da solo. Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina e con gli oli minerali. In quest'ultimo caso attendere almeno 20 giorni dall'intervento con oli minerali.

FITOTOSSICITÀ – il prodotto potrebbe essere fitotossico per le colture non presenti in etichetta.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

2 2 FEB. 2017

17A02177

DECRETO 13 marzo 2017.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze DOC e Acriloilfentanil.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Viste in particolare le tabelle I, II, III e IV del testo unico, che indicano le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza, la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Considerato che la sostanza DOC (4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina) è un potente allucinogeno e che tale molecola è un analogo del DOB, presente nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, in cui l'atomo di bromo è sostituito con l'atomo del cloro;

Vista la nota di allerta di grado 2 del 14 giugno 2016, diramata dall'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce, del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa all'identificazione della molecola DOC in 14 francobolli, sequestrati da parte dei Carabinieri - Comando provinciale di Brescia, in data 11 maggio 2016, ed alla segnalazione di un caso di intossicazione mista da DOC e altre sostanze, avvenuto in provincia di Brescia;

Tenuto conto dei rischi, connessi all'uso della citata sostanza, documentati da casi di intossicazioni e decessi riportati in letteratura, e della diffusione sul mercato europeo ed italiano;

Considerato che la sostanza Acriloilfentanil (N-(1-fenetilpiperidin-4-il)N-fenilacrilamide o anche acrilfentanil) è un potente oppiode, che presenta una similitudine strutturale con la molecola Fentanil, già inserita nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90;

Vista la nota di Allerta di grado 3 del 29 agosto 2016, trasmessa dall'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce, del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa a 23 decessi avvenuti in Svezia e associati all'uso di Acriloilfentanil nel periodo di aprile-agosto 2016;

Vista la successiva nota di aggiornamento del 29 settembre 2016 della citata Allerta di grado 3, pervenuta in seguito alla diffusione di un documento da parte dell'European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), contenente informazioni addizionali sui consumatori e sui sequestri di Acriloilfentanil in 5 Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Slovenia e Svezia) nel periodo aprile-settembre 2016;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 7 novembre 2016, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze: DOC(4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina) e Acriloilfentanil (N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide o anche Acrilfentanil);

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 dicembre 2016, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze: DOC(4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina) e Acriloilfentanil (N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide o anche Acrilfentanil);

Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze nella tabella I del testo unico - in considerazione delle analogie strutturali con sostanze già presenti nella stessa tabella I, tenuto conto di casi di intossicazione e decessi attribuibili all'uso ed alla diffusione di dette sostanze sul mercato europeo - a tutela della salute pubblica

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2. Acriloilfentanil: denominazione comune

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide: denominazione chimica

Acrilfentanil: altra denominazione

DOC: denominazione comune

4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina: denominazione chimica

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2017

Il Ministro: LORENZIN

17A02196
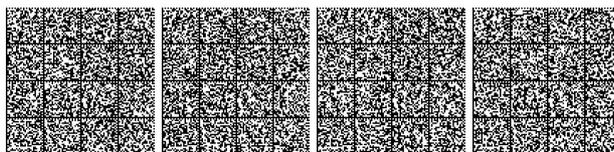
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 marzo 2017.

Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (nel seguito legge n. 99/09) recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» che prevede:

che la gestione economica del mercato del gas naturale (nel seguito MGAS) è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei Mercati Energetici e nel seguito GME) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza;

che la Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito Disciplina) predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorità);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013 recante: «Approvazione della Disciplina del mercato del gas naturale»;

Visto il vigente testo della Disciplina, come risultante dalle precedenti modifiche approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e, in particolare, l'art. 3, comma 3.5 che prevede che «Il GME predispone le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorità.»;

Visto il Regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito Regolamento) che ha istituito il codice di rete per il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati membri al fine di armonizzare, a livello europeo, le norme relative al citato bilanciamento e di fornire, agli utenti della rete del gas naturale, la certezza di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento nelle diverse zone dell'Unione Europea con modalità non discriminatorie ed efficienti anche dal punto di vista dei costi;

Vista la deliberazione dell'Autorità 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016 e il suo allegato A recante «Testo Integrato del Bilanciamento» (nel seguito TIB) che, nel recepire le disposizioni di cui al Regolamento, ha dato avvio, dal 1° ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento del gas naturale definendo i principi e le disposizioni nel rispetto dei quali Snam Rete Gas (nel seguito SRG), quale responsabile del bilanciamento della rete di trasporto del gas naturale, deve erogare il nuovo servizio di bilanciamento della citata rete nell'ambito del nuovo regime che, a partire dal 1° ottobre 2016, ha sostituito il sistema di bilanciamento semplificato disciplinato dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 45/11 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Autorità 502/2016/R/GAS del 15 settembre 2016 che, nell'ambito dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento del gas naturale, ha definito in particolare:

i principi di costituzione e funzionamento dell'apposito fondo MGAS a copertura dell'eventuale debito derivante da inadempimenti degli operatori sul mercato del gas naturale per importi eccedenti le garanzie escusse, abrogando e sostituendo le precedenti disposizioni regolatorie vigenti in materia;

la procedura di registrazione delle transazioni da parte del GME presso il PSV, prevedendo che essa sia consentita per la sola consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse sul MGAS, da effettuarsi nel corso del relativo periodo di negoziazione nell'ambito del mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) e del mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS), nonché al termine di tali sessioni secondo la frequenza individuata dal GME e da SRG, modificando le precedenti disposizioni vigenti in materia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2016 recante: «Approvazione delle modifiche alla Disciplina del mercato del gas naturale» con il quale sono state approvate le modifiche urgenti alla citata Disciplina necessarie all'avvio del nuovo regime di bilanciamento del gas naturale, secondo l'assetto transitorio per la gestione dei mercati di cui alla deliberazione 312/2016/R/GAS sopra richiamata;

Visto il documento di consultazione del GME DCO 06/2016 con il quale il GME, ai fini del passaggio alla fase di regime del bilanciamento del sistema del gas naturale, ha presentato agli operatori la nuova struttura del mercato del gas (MGAS) che prevede la riconduzione del mercato dei prodotti locational (MPL) e del mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS) nell'ambito del MGAS e, di conseguenza, la cessazione definitiva dell'esercizio operativo della Piattaforma per il bilanciamento del gas naturale (PB-GAS) di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 e successive modifiche e integrazioni, nonché altre proposte di modifica della Disciplina volte a rivedere altri aspetti operativi del mercato del gas naturale funzionali ad assicurare complementarietà, contiguità e coerenza logico-funzionale tra tutti i mercati componenti l'MGAS;

Vista la lettera del 1° febbraio 2017 n. 000001112-DGP inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale il GME ha trasmesso le osservazioni formulate dagli operatori nel corso del procedimento consultivo DCO 06/2016 che, in particolare, evidenziano l'opportunità di:

consentire la partecipazione di Edison Stoccaggio al MGS;
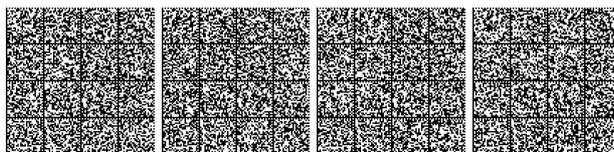
ridurre le tempistiche di mantenimento del riserbo sulle offerte presentate dagli operatori nei mercati dell'MGAS in modo che i medesimi possano disporre, con maggior anticipo, delle informazioni sulle contrattazioni;

introdurre l'attività di «market making» sul MGAS per migliorarne la liquidità;

Vista la deliberazione 66/2017/R/gas del 16 febbraio con la quale l'Autorità ha adottato le disposizioni funzionali all'avvio della fase di regime del nuovo bilanciamento gas ed ha approvato il testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale (TICORG);

Vista la lettera del GME del 17 febbraio 2017 n. P000001726 - DGP inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale il GME ha trasmesso le proposte di modifica alla Disciplina ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, della Disciplina medesima volte in particolare a regolamentare:

a) per il passaggio alla fase di regime del bilanciamento del sistema del gas naturale:

la nuova configurazione dell'insieme dei mercati a pronti del MGAS che include anche i mercati MPL e MGS;

le modalità di organizzazione e funzionamento dei mercati MPL e MGS in linea con le disposizioni di cui alla deliberazione AEEGSI 312/2016/R/GAS che prevedono, tra l'altro, l'acquisizione da parte del GME dei dati e delle informazioni nella disponibilità di SRG e delle imprese di stoccaggio necessarie al corretto funzionamento dei citati mercati, nonché il mantenimento della modalità di negoziazione ad asta, con la quale tali mercati sono attualmente gestiti nell'ambito della PB-GAS;

l'assunzione, da parte del GME, del ruolo di controparte centrale delle transazioni concluse anche sui mercati MPL e MGS;

la riduzione da dodici a tre mesi della tempistica di mantenimento del riserbo sulle offerte presentate sul MGAS, con l'eccezione per il mercato MGS per il quale, in base alle indicazioni fornite al GME dall'AEEGSI, il termine di riserbo è stato mantenuto a sette giorni;

b) per altri aspetti non strettamente legati all'attività di bilanciamento del sistema del gas naturale:

la previsione dell'attività di market making, volta a migliorare la liquidità dei mercati del gas, le cui modalità di organizzazione e gestione sono rinviate alla futura adozione, da parte del GME, di norme attuative e procedimentali della Disciplina del MGAS;

l'eliminazione delle previsioni riguardanti la procedura di gestione degli errori sul MT-GAS, in ragione della coesistenza di presidi nella gestione diretta degli operatori, introdotti per la prevenzione di errori materiali evidenti nell'attività di presentazione delle offerte;

Vista la lettera del 24 febbraio 2017 n. 0004761 del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale è stato richiesto all'Autorità il parere sulle modifiche alla Disciplina MGAS di cui al punto precedente ai sensi dell'art. 3, comma 3.5 della Disciplina;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 98/2017/I/Gas del 3 marzo 2017 recante «Parere al Ministro dello sviluppo economico sulla modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici» con la quale l'Autorità ha espresso il parere favorevole alle modifiche alla Disciplina prima citate, ed ha confermato la richiesta di mantenere a sette giorni il termine di riserbo sulle offerte presentate dagli operatori sul MGS;

Considerato che l'Autorità, con deliberazione 66/2017/R/gas ha disposto che, con l'esecuzione delle transazioni concluse nelle sessioni di mercato relative al giorno-gas 31 marzo 2017, cessi di operare la PB-GAS e ha previsto che, le disposizioni transitorie per la gestione dei mercati di cui all'art. 2 della deliberazione 312/2016/R/gas, perdano efficacia a partire dal giorno gas 1° aprile 2017 e che quindi, al fine di garantire la continuità del funzionamento dei mercati del gas naturale gestiti dal GME, la nuova disciplina MGAS debba acquisire efficacia dal 1° aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle modifiche alla Disciplina

1. Sono approvate le modifiche alla Disciplina ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, della Disciplina medesima.

2. La Disciplina come modificata a seguito dell'approvazione di cui al comma 1 è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Il GME dà ampia diffusione dell'approvazione della nuova versione della Disciplina, in particolare anche tramite il proprio sito internet.

Art. 2.

Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore alla data di prima pubblicazione e acquista efficacia dal 1° aprile 2017.

Roma, 13 marzo 2017

Il Ministro: CALENDA

AVVERTENZA:

L'allegato, citato nell'art. 1 comma 2 - non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed è scaricabile al link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/DecretiMinisteriali*

17A02165

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 8 marzo 2017.

Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016. (Delibera n. 241).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014 «Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che a fronte delle modifiche apportate dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016 all'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 riguardante gli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali», l'Autorità ha ritenuto di intervenire con apposite Linee guida con le quali fornire indicazioni e chiarimenti ai fini dell'applicazione della citata disposizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 14 dicembre 2016 con cui è stato approvato in via preliminare lo schema di Linee guida e disposta la consultazione pubblica per il periodo 20 dicembre 2016 - 12 gennaio 2017 ai sensi del regolamento ANAC «Disciplina della partecipazione a procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione» (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 2015);

Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti;

Il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza dell'8 marzo 2017 approva in via definitiva la delibera n. 241, Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016 e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC e sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le presenti Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida

L'art. 14 del decreto legislativo 33/2013, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni dell'art. 14 rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell'intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza. Risulta, infatti, ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l'evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.

Alla luce della nuova configurazione degli obblighi concernenti i titolari di incarichi, le presenti Linee guida contengono indicazioni rivolte in particolare alle amministrazioni destinatarie delle disposizioni del decreto legislativo 33/2013, individuate all'art. 2-*bis*, comma 1: si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

In base all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

Le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti.

L'applicazione delle medesime disposizioni agli altri soggetti indicati nell'art. 2-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 33/2013 ovvero enti pubblici economici, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, sarà trattata in distinte Linee guida.
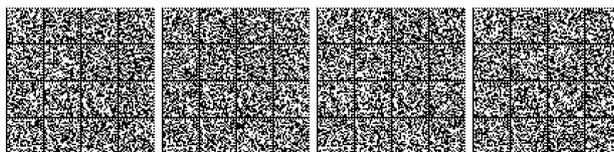
2. Ambito soggettivo di applicazione

Per quanto concerne l'ambito soggettivo, inteso come riferito ai soggetti tenuti a comunicare i dati in questione da pubblicare, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016, l'art. 14 riguarda ora i titolari di incarichi politici, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di posizioni organizzative (*cfr.* §§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

Per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo di amministrazioni diverse da quelle territoriali (Stato, Regioni, Enti locali) la scelta legislativa si pone in continuità con l'interpretazione fornita dall'Autorità nella delibera n. 144/2014, in cui si precisava che le misure di trasparenza previste nella precedente versione dell'art. 14 trovavano applicazione anche agli organi non espressione di rappresentanza politica ma che svolgono una funzione di indirizzo, proprio laddove non esiste una rappresentanza politica (*cfr.* § 2.2.).

In merito all'estensione degli obblighi di pubblicazione indicati al comma 1 dell'art. 14 ai titolari di incarichi dirigenziali, nell'Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto legislativo di cui all'art. 7 della legge n. 124 del 2015, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016» l'Autorità ha già osservato che, in particolare, l'obbligo di rendere le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado avrebbe reso «più gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di un risultato, in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile tenuto conto che viene anche previsto l'obbligo per ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica». Tuttavia, considerato che tale estensione è stata confermata nel testo definitivo del decreto legislativo 97/2016, ne consegue che, allo stato, i titolari di incarichi dirigenziali sono tenuti ad osservare tutti gli obblighi previsti dall'art. 14.

Tale disposizione va comunque valutata, ad avviso dell'Autorità, anche tenendo conto, specie per amministrazioni di piccole dimensioni, della norma che attribuisce ad ANAC il potere di precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, in una logica di semplificazione e di limitazione degli oneri a carico delle amministrazioni (art. 3, comma 1-*ter*, decreto legislativo 33/2013).

Nell'Allegato n. 1) alle presenti Linee guida sono individuati, a titolo meramente esemplificativo, i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali in alcune tipologie di amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda i dati da pubblicare il decreto legislativo 97/2016 non ha introdotto alcuna modifica alle informazioni e alle dichiarazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera da *a)* ad *f)* cui si rinvia. Per i soli dirigenti, invece, è stato introdotto un ulteriore obbligo di pubblicazione riferito al dato sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1-*ter*).

2.1. Titolari di incarichi politici

La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 14 è prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti dalle lettera da *a)* ad *f)* del medesimo comma. Risultano ora destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e locale.

L'attuale formulazione della norma consente di superare definitivamente i dubbi prospettati con riferimento al testo previgente circa l'applicabilità delle disposizioni ai titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori, ora chiaramente ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14.

Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, il consiglio, la giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, il consiglio, la giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea. I componenti di detti organi dunque sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati per la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. Si precisa che, al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali enti di secondo livello, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell'art. 14 relativi all'Assemblea dei Sindaci mediante collegamento che dalla sezione «Amministrazione trasparente» della provincia conduce ai siti istituzionali dei comuni dove detti dati sono pubblicati. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni, le province si attivano autonomamente e segnalano ai comuni gli inadempienti riscontrati. Per i sindaci componenti dell'Assemblea dei sindaci, eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è richiesta la pubblicazione dei dati *ex novo* da parte della provincia.

Non rileva, ai fini dell'attuazione degli obblighi cui i titolari di incarichi politici sono tenuti, che la carica sia attribuita a titolo gratuito come nel caso, ad esempio, delle città metropolitane e delle province. Stante il chiaro disposto normativo, la deroga contemplata nel comma 1-*bis* dell'art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non può essere estesa anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica.

Casi particolari

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

Con riferimento all'individuazione dei comuni cui si applica l'art. 14, comma 1, lettera *f)*, l'Autorità nella delibera n. 144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ciò in considerazione dell'espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, prevista dall'art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall'art. 14.

Occorre al riguardo evidenziare che, tra le modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016, assume anche rilievo la disposizione dell'art. 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 33/2013 che consente ad ANAC di semplificare l'attuazione del decreto trasparenza, tra l'altro, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come precisato dall'Autorità nell'approfondimento del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016).

Pertanto, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l'Autorità ritiene di mantenere ferma l'interpretazione già fornita con la delibera 144/2014. Quindi, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera *f)* (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lettere da *a)* ad *e)* del medesimo art. 14, comma 1 anche in questi comuni.

Commissari straordinari

Gli enti territoriali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 anche per i commissari straordinari ogniqualvolta il decreto di scioglimento attribuisca loro i poteri del sindaco e/o della giunta e del consiglio in quanto, pur preposti all'ordinaria amministrazione, detti commissari operano con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell'ente locale. Tenuto conto dello scopo della norma, volto a rendere trasparenti i dati di coloro che hanno responsabilità politica nella comunità territoriale, la medesima disposizione non è, invece, applicabile ai commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti.

Circoscrizioni di decentramento comunale

Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 267/2000 sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013. Nell'ambito delle circoscrizioni sono organi di indirizzo politico il presidente e i consiglieri di circoscrizione.

2.2 Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo

Il comma 1-*bis* dell'art. 14 dispone che gli obblighi di cui al comma 1, lettera da *a)* ad *f)* si applicano ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. Il legislatore prevede, tuttavia, che tali obblighi non sussistono nei casi in cui detti incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. L'esclusione costituisce un importante elemento di novità introdotto dal decreto legislativo 97/2016 e, si ripete, si riferisce esclusivamente a questa categoria di titolari di incarichi e non anche alle altre disciplinate dall'art. 14.

2.2.1 Individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo

A proposito dell'individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, la norma si pone, come anticipato, in continuità con l'interpretazione già fornita da ANAC nella delibera n. 144/2014. Richiamando l'art. 4 del decreto legislativo 165/2001 (rubricato «Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità») l'Autorità, infatti, aveva ritenuto applicabili gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 non solo ai componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica ma anche ai componenti degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività dell'amministrazione cui sono preposti. È dunque a questa seconda categoria di organi che possono ricondursi gli incarichi e le cariche indicati al comma 1-*bis* dell'art. 14. L'interpretazione appare coerente con l'impostazione dell'art. 14 che, nella riformulazione introdotta dal decreto legislativo 97/2016, riserva ai titolari di incarichi espressione di rappresentanza politica una separata trattazione nel comma 1.

Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, pubblicano pertanto i dati riferiti ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, intesi quali soggetti/organi che all'interno dell' amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come «indirizzo politico-amministrativo», sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti.

Vista l'eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente è tenuto, anche attraverso un'analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, a individuare i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo. Considerata la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

2.2.2 Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito

Il legislatore ha operato una chiara distinzione tra incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo svolti a titolo gratuito e quelli remunerati. Lo svolgimento a titolo gratuito, infatti, esonera l'amministrazione o ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al comma 1 dell'art. 14.

Per gratuità deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non

fa venir meno la gratuità dell'incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito (*Cfr.* Cons. St., Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 4.5.2005).

La deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale. Pertanto, non rileva un'eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico o la carica. In ogni caso, anche per consentire la vigilanza dell'Autorità, è necessario che detti atti (disposizioni normative, statutarie, deliberazioni), siano pubblicati sul sito dell'amministrazione/ente, nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Atti generali», a cui la sottosezione «Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo» rinvia mediante apposito link.

Come risulta dalla norma, in caso di gratuità dell'incarico, nessuno dei dati previsti dall'art. 14, comma 1, lettera da *a)* ad *f)* deve essere pubblicato. In questo modo è stata eliminata qualsiasi misura di trasparenza sui componenti degli organi di indirizzo. L'Autorità auspica che in sede di correttivo del decreto legislativo 97/2016 si possa pervenire a una soluzione più meditata che consenta di rendere trasparenti almeno alcuni dei dati sopra menzionati, semmai escludendo la sola pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera *f)* dell'art. 14, comma 1.

Casi particolari

Gli ordini professionali

Per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, si ritiene che le disposizioni previste dall'art. 14 non siano incompatibili con l'organizzazione e le funzioni di tali soggetti. Pertanto, sussiste l'obbligo di pubblicare i dati di cui all'art. 14, comma 1 relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito non sono applicabili le misure di trasparenza in argomento. Nell'ipotesi di gratuità, si evidenzia l'esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazione con carattere generale che dispongono in merito (*cfr.* § 2.2.2).

Gli enti in liquidazione e gli enti commissariati

Tenuto conto dello scopo della norma, nel caso di liquidazione di enti pubblici ovvero nel caso di commissariamento, i soggetti incaricati della liquidazione o i commissari straordinari, qualora svolgano le funzioni dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, salvo i casi di gratuità degli incarichi.

2.3 Titolari di incarichi dirigenziali

Il comma 1-*bis* dell'art. 14 estende gli obblighi di trasparenza di cui al comma 1, lettera da *a)* ad *f)* anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli «esterni» all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

Come già sopra evidenziato (*cfr.* § 2), l'Autorità ha espresso forti perplessità sulla disposizione in esame, specie per quel che concerne l'ostensione dei dati reddituali e patrimoniali, tenuto conto che ai dirigenti comunque si applica la norma che stabilisce la pubblicazione degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1-*ter*).

L'Autorità, in ogni caso, ritiene che, con riguardo ai dirigenti, la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art. 14 debba avvenire con opportuni adeguamenti. L'atto di nomina o di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico. I dirigenti, inoltre, non sono tenuti, ovviamente, a rendere le dichiarazioni concernenti le spese relative alla campagna elettorale. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati all'assunzione dell'incarico, è opportuno che ne sia data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.

Per i dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ad esempio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti dall'art. 14 sono pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio.

Casi particolari

Dirigenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i titolari di incarichi politici non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera *f)* (*cfr.* § 2.1.). Poiché con le modifiche apportate al decreto legislativo 33/2013 dal decreto legislativo 97/2016 si è introdotto un principio di tendenziale allineamento in tema di trasparenza tra organi politici e dirigenti, ragioni di parità di trattamento all'interno dello stesso ente fra titolari di incarichi politici e titolari di incarichi dirigenziali, nonché esigenze di semplificazione ai sensi dell'art. 3, comma 1-*ter* del decreto legislativo 33/2013, inducono l'Autorità a ritenere che, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche per i dirigenti sono pubblicati i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera da *a)* ad *e)*, ma non quelli previsti alla lettera *f)*, ovvero le attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi.

Gli uffici di diretta collaborazione

Con riferimento a tali uffici l'Autorità ha ritenuto necessario svolgere uno specifico approfondimento. Occorre in primo luogo distinguere tra incarichi dirigenziali conferiti all'interno degli uffici e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio.
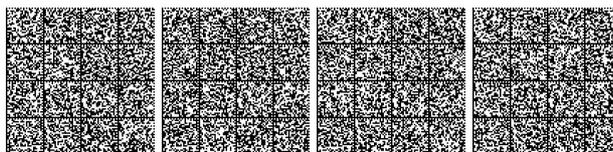
Per i primi non vi sono dubbi sull'applicazione del regime di trasparenza introdotto per tutta la dirigenza amministrativa dall'art. 14, comma 1-*bis*.

Più incerta, invece, appare l'individuazione del regime applicabile ai secondi.

Va, infatti, innanzitutto chiarito che si tratta di incarichi ben diversi da quelli dirigenziali. Ciò in ossequio alla chiara distinzione che il decreto legislativo 165/2001 opera tra uffici di diretta collaborazione e dirigenza amministrativa.

Mentre alla dirigenza amministrativa spetta «l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo» (art. 4, comma 2), gli uffici di diretta collaborazione hanno «esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione» (art. 14, comma 2). Dalla distinzione sono tratte importanti conseguenze: da un lato gli uffici di diretta collaborazione, operando a supporto dell'organo di indirizzo dell'amministrazione, non possono intromettersi nella gestione riservata alla dirigenza, dall'altro i responsabili degli uffici, nominati sulla base di un forte rapporto fiduciario, sono soggetti allo spoils system alla scadenza della carica dell'organo di indirizzo, mentre i dirigenti sono sottratti (anche sulla base di una consolidata giurisprudenza costituzionale) a tale sistema di decadenza automatica.

Questa intrinseca estraneità alla dirigenza amministrativa non può quindi essere superata da una interpretazione estensiva della disposizione dell'art. 14, comma 1-*bis*, allorché applica il regime di trasparenza di cui al comma 1 agli «incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedura pubbliche di selezione».

Soprattutto la parte finale del periodo deve essere interpretata nel senso che il legislatore ha voluto comprendere nel regime di trasparenza tutti i dirigenti amministrati, ivi compresi quelli nominati come «dirigenti esterni» (in applicazione dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 165/2001). Anche per questi si resta nel campo della dirigenza amministrativa.

La locuzione «a qualsiasi titolo conferiti» resta, quindi, applicabile alla dirigenza amministrativa, non a incarichi di natura non dirigenziale.

Dalla lettura della nuova disciplina dell'art. 14 deriva una chiara esclusione per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione dal regime introdotto per la dirigenza amministrativa. Così come si rivela non pienamente applicabile a essi il regime di trasparenza degli organi di indirizzo. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione, pur operando a stretto supporto degli organi di indirizzo, non possono esser con essi confusi, dal momento che sono questi ultimi a rispondere direttamente degli atti (di indirizzo) che la legge attribuisce alla loro competenza.

D'altra parte appare impossibile concludere nel senso che i responsabili di tali uffici, comunque molto rilevanti nel processo decisionale delle pubbliche amministrazioni (sia sul versante del supporto nella definizione degli atti di indirizzo, sia sul versante del «raccordo» con l'amministrazione), siano del tutto sottratti a qualsivoglia regime di trasparenza. Si ritiene, pertanto, che a tali soggetti sia applicabile il regime di trasparenza di cui alle lettera da *a)* ad *e)* del comma 1 dell'art. 14, dal momento che il più restrittivo regime che comprende anche la pubblicità di cui alla lettera *f)* risulta escluso.

Dirigenti scolastici

In considerazione delle particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l'Autorità, come anticipato nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Pertanto, in un'ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all'art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al comma 1, lettera da *a)* ad *e)*, con esclusione dei dati di cui alla lettera *f)*.

La dirigenza sanitaria

Per gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti del servizio sanitario nazionale occorre avere riguardo alle diposizioni contenute nell'art. 41 del decreto legislativo 33/2013 («Trasparenza del servizio sanitario nazionale»). In particolare, per l'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi, si precisa che con la locuzione «dirigenza sanitaria» introdotta nel comma 3 di detto articolo, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, che ricoprono esclusivamente le posizioni specificate al comma 2, dell'art. 41, ovvero direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse.

Per la dirigenza, come sopra individuata, il comma 3 rinvia all'art. 15 dedicato agli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»

Si ritiene che tale rinvio sia un probabile refuso dovuto a un difetto evidente di coordinamento delle disposizioni. Con la modifica apportata dal decreto legislativo 97/2016 all'art. 15 è stato ridefinito, infatti, l'ambito soggettivo di applicazione della norma espungendo dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall'art. 14. Ciò è evidente dalla medesima rubrica dell'art. 15 che fa riferimento unica-

mente agli incarichi di collaborazione o consulenza, e non più ai dirigenti, come nella precedente formulazione. Le misure di trasparenza disciplinate all'art. 15, ora vigente, sono dunque rivolte a tipologie di incarichi del tutto diverse da quelle specificate all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 33/2013.
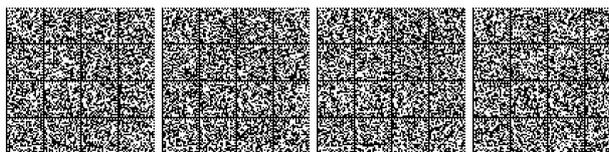
Un'interpretazione letterale dell'art. 41, comma 3, comporterebbe, nell'attuale assetto normativo della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita dall'art. 41, comma 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti dall'art. 14.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, secondo una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme citate, già prospettata nel PNA 2016 (Delibera 831/2016), al fine di evitare trattamenti diversi fra comparti, il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14.

In considerazione dell'enumerazione dei soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione e della peculiarità della dirigenza sanitaria nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all'art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all'art. 41, comma 2.

Si ritiene, inoltre, opportuno fornire un ulteriore chiarimento in merito alla formulazione dell'art. 41, comma 3, che oltre al rinvio all'art. 15 come sopra evidenziato, ha mantenuto il riferimento alle trasparenza delle prestazioni svolte in regime intramurario da considerare nell'ambito delle informazioni relative alle attività professionali, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *c)*. Tenuto conto delle finalità di trasparenza perseguite dal legislatore anche nel settore sanitario, una lettura delle norme coerente con l'interpretazione sopra riportata in merito al difetto di coordinamento, consente ragionevolmente di ritenere che sia da valutare, ai fini della pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica previsti all'art. 14, comma 1, lettera *c)*, l'attività professionale intramoenia dei soli dirigenti individuati all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 33/2013.

2.4 Titolari di posizioni organizzative

Il comma 1-*quinquies* dell'art. 14 estende l'obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettera da *a)* ad *f)* anche ai titolari di posizioni organizzative.

In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate cui i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegano per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze proprie della funzione dirigenziale.

Inoltre, nelle Agenzie fiscali sono sottoposti all'obbligo sopra indicato i funzionari di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 78/2015 ai quali i dirigenti, per esigenze di funzionalità operativa, delegano le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti.

Si precisa che i medesimi obblighi di trasparenza si applicano in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali attribuite con provvedimento formale. Si consideri in tal senso, ad esempio, l'ipotesi prevista dall'art. 109, comma 2 del decreto legislativo 267/2000 laddove dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi.

Diversa disciplina è prevista al comma 1-*quinquies* dell'art. 14 per gli altri titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale tenuti al solo obbligo di pubblicare il curriculum vitae.

Casi particolari

Titolari di posizioni organizzative nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

In relazione a quanto già indicato per i titolari di incarichi politici e per i dirigenti, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (*cfr.* §§ 2.1. e 2.3), per i titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali sono pubblicati i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera da *a)* ad *e)*, ma non quelli previsti alla lettera *f)*, ovvero le attestazioni patrimoniali e le dichiarazione dei redditi.

3. Obbligo di comunicazione per i dirigenti

All'art. 14, comma 1-*ter*, è stata introdotta un'ulteriore rilevante misura di trasparenza riguardante tutti i dirigenti. Questi ultimi, come espressamente previsto dalla norma, sono tenuti a comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A tale obbligo corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato.

La finalità della disposizione, laddove rinvia esplicitamente all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sembra quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della normativa vigente concernente il limite massimo delle retribuzioni fissato per i dipendenti pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato, a differenza degli elementi informativi elencati al comma 1, lettera *c)*, *d)* ed *e)*, che richiedono ciascuno una specifica evidenza. Al riguardo si rinvia alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 2014.

In merito a cosa debba intendersi per «emolumenti complessivi», il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 e le circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n. 3/2014 riguardanti, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 23-*ter* del decreto-legge
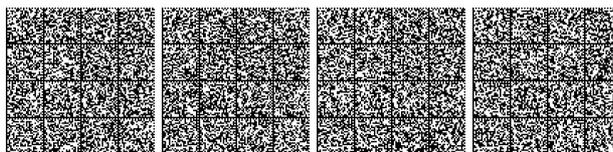
n. 201/2011, hanno fornito alcune indicazioni chiarendo che «sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza».

Anche l'INPS ha ribadito che ai fini del calcolo dell'importo complessivo degli emolumenti devono essere computate le somme comunque erogate all'interessato, nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a carico di una o più amministrazioni, ovvero di società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (*cfr.* circolare n. 153 del 24 agosto 2015).

Alla luce di quanto sopra, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in questione, per quanto concerne il contenuto degli «emolumenti complessivi» l'Autorità non può che rinviare alle dette determinazioni governative e ad altre che potrebbero intervenire. Attualmente, in base ad esse vanno ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).

Inoltre, sempre come emerge nelle circolari del Dipartimento della funzione pubblica sopra richiamate, e in particolare nella circolare n. 3/2014, per i trattamenti economici, per collaborazioni autonome e per incarichi, rileva il criterio di competenza. La retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente, seguono invece il criterio della cassa.

L'obbligo informativo descritto all'art. 14, comma 1-*ter* assume ancor più rilievo ove si consideri la specifica norma sanzionatoria inserita all'art. 47, comma 1-*bis* ai sensi della quale il dirigente che omette di comunicare i dati e il responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi agli emolumenti complessivi sono destinatari delle medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1 dell'art. 47.

Tali dati vanno inseriti nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello «Personale», sottosezioni di secondo livello «Incarichi amministrativi di vertici» e «Dirigenti» da aggiornare annualmente entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati- fissato al 30 novembre dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo.

4. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall'incarico

Ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall'art. 14, comma 1, lettera *f)*, entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, secondo lo schema allegato alle presenti Linee guida (Allegato n. 2). La Parte I di detta dichiarazione è pubblicata tempestivamente sul sito dell'amministrazione. Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell'art. 14, comma 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso dell'incarico.

I soggetti cessati dall'incarico depositano, altresì, ai sensi del citato art. 4, ai fini della pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale disposizione, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2017 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno, (es. febbraio 2017), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017.

Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, come sopra chiarito, si evidenzia che i dati di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione, come sopra specificato. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato.

Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo fino alla cessazione dell'incarico e possono essere anche esse oggetto di istanza di accesso civico generalizzato.

Si precisa che con riguardo ai dirigenti sono da considerarsi cessati tutti i dirigenti che, a vario titolo, sono cessati dal rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quiescenza, ovvero i soggetti anche esterni all'amministrazione, cui la stessa abbia conferito un incarico a termine, alla cessazione dell'incarico stesso.

5. Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 14

Il decreto legislativo 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, comma 1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al comma 1-*ter* dell'art. 14 (art. 47, comma 1-*bis*).

In particolare, l'art. 47, comma 1, nel rinviare all'art. 14, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tale sanzione è irrogata nei confronti dei soggetti tenuti a osservare le misure di trasparenza dell'art. 14, anche alla luce delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida, qualora responsabili della mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni. Si tratta dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale; dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito; dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione; dei titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali. Nessuna sanzione è applicabile invece nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

L'inadempimento sanzionato riguarda la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, «concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica» (art. 47, comma 1).

Si precisa che per informazioni concernenti la «situazione patrimoniale complessiva» si intendono, oltre alla dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società. La titolarità di imprese, ancorché non indicata nell'art. 2, n. 1) della legge 441/1982, deve ritenersi ricompresa nella dichiarazione da rendere in virtù di quanto previsto all'art. 47, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 che ne sanziona la mancata o incompleta comunicazione. Come l'Autorità ha già avuto modo di precisare sono invece esclusi dalla dichiarazione i titoli obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

In base a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera *f)*, che rinvia anche alla disciplina della legge 441/1982 sulla comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte del titolare dell'incarico, la sanzione è applicabile anche in caso di omessa comunicazione di dette variazioni e della omessa trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 47, introdotto dal decreto legislativo 97/2016, dispone l'applicazione della medesima sanzione amministrativa pecuniaria anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione dovuta ai sensi dell'art. 14, comma 1-*ter* relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei predetti dati.

Alla luce di quanto sopra, assume particolare rilievo chiarire all'interno della sezione dedicata alla trasparenza nei PTPCT quali sono i dirigenti/soggetti responsabili della pubblicazione dei dati in questione e indicare un termine congruo per la comunicazione dei dati, tenuto conto delle scadenze fissate per la pubblicazione o per l'aggiornamento, secondo quanto previsto dalle norme o dallo stesso PTPCT, per ogni singolo dato.

Nel caso di violazione degli obblighi sanzionati ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 33/2013 si rinvia, per gli aspetti procedurali, al «regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall'Autorità in data 16.11.2016 quale soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 47, comma 3.

6. Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione

In via generale, si rammenta che le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell'art. 14, pubblicano i dati indicati al comma 1, entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico (art. 14, comma 2), ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa dichiarazione (art. 14, comma 2 e art. 3, legge 441/1982).

Con riguardo alla disposizione transitoria contenuta nel comma 1 dell'art. 42 del decreto legislativo 97/2016, secondo cui gli adeguamenti alla nuova disciplina avvengono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, ovvero il 23 dicembre 2016, l'Autorità ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni con riferimento all'applicazione dell'art. 14.

Come visto sopra, la norma ha ora un ambito soggettivo di applicazione molto più vasto di prima. Per alcune categorie di soggetti gli obblighi di pubblicazione sono rimasti immutati. Si considerino i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, già ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14 ai sensi del testo previgente e alla luce della linea interpretativa dell'Autorità contenuta nella delibera n. 144/2014.

Per questi soggetti, quindi, è ragionevole che la pubblicazione continui a essere effettuata secondo le scadenze già previste in precedenza. Gli adeguamenti in questi casi riguardano i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo che svolgono le funzioni a titolo gratuito. Per tali soggetti, dal 23 dicembre 2016, non è più richiesta la pubblicazione dei dati in questione.
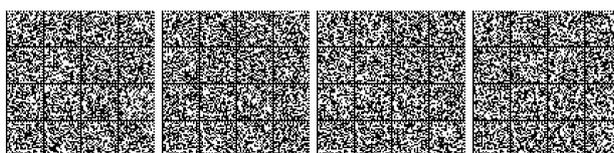
Altri soggetti e altre amministrazioni/enti, invece, sono ora per la prima volta tenuti all'ostensione dei dati ai sensi del novellato art. 14. Si tratta, come già evidenziato, dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali. La norma si riferisce, come visto sopra, sia ai titolari in carica che a quelli cessati.

In assenza di una chiara indicazione normativa, in questa prima fase di attuazione, ad avviso dell'Autorità, è necessario, da una parte, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla individuazione dei soggetti su cui grava l'obbligo di comunicazione, al fine di evitare disparità di trattamento nell'applicazione della norma, valutate anche le conseguenze sanzionatorie che il mancato assolvimento dell'obbligo comporta; dall'altra, agevolare le amministrazioni negli oneri di pubblicazione in questione vista l'applicazione massiva e l'impatto organizzativo ad essi connesso.

A questo fine, si precisa che per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si terrà conto di quelli in carica al, o cessati dal, 1° gennaio 2017. Considerato che il decreto legislativo 97/2016 è entrato in vigore il 23 giugno 2016, per tali soggetti sono pubblicati tutti i dati di cui all'art. 14 entro il 30 aprile 2017, ivi compresa la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 97/2016, ovvero quella dell'anno 2016 relativa ai redditi 2015.

Si fa presente che negli anni che seguono la prima presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 14, comma 1, lettera *f)* i soggetti tenuti a tale obbligo forniscono annualmente copia della dichiarazione dei redditi e una dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione dichiarata nell'anno precedente (art. 3, legge 441/1982). Per agevolare l'attività di vigilanza dell'Autorità, entrambe le dichiarazioni devono necessariamente risultare pubblicate per tutti non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

L'obbligo della presentazione delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi acconsentano, è posto in capo ai titolari di incarichi o cariche destinatari degli obblighi dell'art. 14. Questi ultimi dichiarano, altresì, i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale.

Nel caso in cui i titolari di incarico dichiarino il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti. Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.

La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.

In ragione dell'estensione introdotta dal decreto legislativo 97/2016 della misura di trasparenza in questione ad un elevato numero di soggetti e del conseguente impatto organizzativo che l'attuazione della stessa comporta, l'obbligo può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Tale modalità semplificata tiene conto delle proposte formulate in sede di consultazione pubblica e risulta anche coerente con l'art. 9 della legge 441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali.

Al fine di facilitare la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, in allegato sono resi disponibili, pur non essendo vincolanti, modelli di dichiarazione, per i soggetti titolari di carica o di incarico, della situazione patrimoniale e della variazione della situazione patrimoniale (Allegati n. 3 e n. 4). È reso altresì disponibile, come sopra anticipato (cfr.§ 4), un modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati dei soggetti cessati dalla carica o dall'incarico (Allegato n. 2).

7. Disposizioni finali

Le presenti Linee guida sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014 «Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni» ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 marzo 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositata presso la segreteria del Consiglio il 15 marzo 2017

Il Segretario: ESPOSITO

ALLEGATO *1*

Elencazione esemplificativa dei: a) titolari di incarichi politici; b) titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo; c) titolari di incarichi dirigenziali

	a) *Art. 14, co. 1*	**b)** *Art. 14, co. 1-bis*	**c)** *Art. 14, co.1-bis* *Art. 14, co. 1-ter* *Art. 14, co. 1-quinquies (primo periodo)*
COMPARTO	**TITOLARI INCARICHI POLITICI**	**TITOLARI DI INCARICO O CARICA DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI GOVERNO (non applicabile agli incarichi attribuiti a titolo gratuito)**	**TITOLARI DI INCARICO DIRIGENZIALE A QUALSIASI TITOLO CONFERITO** **TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (laddove previste)**
Ministeri	Ministro Vice ministro Sottosegretari	—	Segretario generale Direttore di Dipartimento Direttori generali Dirigenti (di prima e di seconda fascia) Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
Regioni	Presidente Giunta Consiglio	—	Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
Città metropolitane	Sindaco Consiglio Conferenza metropolitana	—	Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
Province	Presidente Consiglio Assemblea dei sindaci	—	Segretario provinciale Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
Comuni	Sindaco Giunta Consiglio	—	Segretario comunale Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
Unioni di comuni e comunità montane	Presidente Giunta Consiglio	—	Segretario comunale Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Consorzi di Enti locali	Presidente Consiglio di amministrazione Assemblea	—	Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
Agenzie dell'Entrate	—	Comitato di gestione	Direttore generale Dirigenza apicale Dirigenti Funzionari con deleghe conferite ai sensi dell'art. 4-bis, co. 2, d.l. 78/2015 Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
Agenzia delle dogane e dei monopoli	—	Comitato di gestione	Direttore generale Dirigenza apicale Dirigenti Funzionari con deleghe conferite ai sensi dell'art. 4-bis, co. 2, d.l. 78/2015 Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
Autorità indipendenti	—	Consiglio/Commissione/Collegio comunque denominato	Dirigenza apicale Dirigenti
Autorità di Sistema Portuale	—	Presidente Comitato di gestione	Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
Aziende ed enti del SSN	—	—	Direttore generale Direttore sanitario Direttore amministrativo Responsabile di dipartimento Responsabile di struttura semplice Responsabile di struttura complessa
Camere di Commercio	—	Presidente Consiglio Giunta	Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali	—	Presidente Consiglio di amministrazione, salvo altri organi individuati negli statuti come ad es: INPS - Consiglio di indirizzo e vigilanza ISTAT- Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	Dirigenza apicale Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
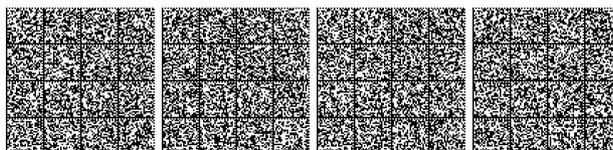
Università statali	—	Rettore Consiglio di amministrazione Senato accademico (se dotato di poteri di indirizzo in base allo statuto)	Dirigenti apicali Dirigenti Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali
Istituzioni scolastiche	—	Consiglio di istituto	Dirigente scolastico

ALLEGATO *2*

Per i soggetti cessati dalla carica o dall'incarico

PARTE I
DA PUBBLICARE

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto all'ultima attestazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali CESSATI dalla carica o dall'incarico- art. 14 d.lgs. 33/2013

Il sottoscritto…………(NOME) ……………..(COGNOME) cessato dall'incarico di

…………………………………………il ……………………….. dichiara che:

□ NON sono intervenute variazioni della situazione patrimoniale rispetto all'ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data …………

□ SONO intervenute le variazioni della situazione patrimoniale in aumento o diminuzione rispetto all'ultima dichiarazione di variazione patrimoniale resa in data …………

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Firma del dichiarante

PARTE II
DA DEPOSITARE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE

I				
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)				
+/-	Natura del diritto (a)	Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)	Quota di titolarità %	Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

II			
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI			
+/-	Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto	CV fiscali	Anno di immatricolazione

III				
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'				
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Tipologia (indicare se si posseggono quote o azioni)	n. di azioni	n. di quote

IV		
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ		
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Natura dell'incarico

V		
TITOLARITA' DI IMPRESE		
+/-	Denominazione dell'impresa	Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Firma del dichiarante

ALLEGATO *3*

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013

I	
NOME	**COGNOME**

Dichiara di possedere quanto segue

II			
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)			
Natura del diritto (a)	Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)	Quota di titolarità %	Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III		
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI		
Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto	CV fiscali	Anno di immatricolazione

IV			
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'			
Denominazione della società (anche estera)	Tipologia (indicare se si posseggono quote o azioni)	n. di azioni	n. di quote

V	
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ	
Denominazione della società (anche estera)	Natura dell'incarico

VI	
TITOLARITA' DI IMPRESE	
Denominazione dell'impresa	Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Firma del dichiarante

*** Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado.**

ALLEGATO *4*

Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell'anno...... dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 d.lgs. 33/2013

I	
NOME	**COGNOME**

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente non ha subito variazioni in aumento o diminuzione

□ Attesta che la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente ha subito le seguenti variazioni in aumento o diminuzione
(indicare con il segno + o -)

II				
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)				
+/-	Natura del diritto (a)	Tipologia (indicare se fabbricato o terreno)	Quota di titolarità %	Italia/Estero

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III			
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI			
+/-	Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, imbarcazione da diporto	CV fiscali	Anno di immatricolazione

IV				
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'				
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Tipologia (indicare se si posseggono quote o azioni)	n. di azioni	n. di quote

V		
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ		
+/-	Denominazione della società (anche estera)	Natura dell'incarico

VI		
TITOLARITA' DI IMPRESE		
+/-	Denominazione dell'impresa	Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Firma del dichiarante

*** Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado.**

17A02168

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brinzolamide Doc Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 196 del 21 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo)

Relativamente al medicinale: BRINZOLAMIDE DOC GENERICI.

Numero procedura europea: NL/H/2717/001/11/002.

Titolare A.I.C.: Doc generici S.r.l.

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta del produttore di sostanza attiva Brinzolamide «Megafine Pharma (P) Ltd, Plot No.31 to 35 & 48 to 51/201, Lakhampur Tal. Dindori, Dist. Nasik-422 202 Maharashtra, India» attraverso ASMF, AP e RP versioni 01, Ottobre 2015.

L'Holder dell'ASMF è Pharmathen SA, Dervenakion 6 str., 15351 Pallini Attikis, Grecia.

Relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02078

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bornilene»

Estratto determina AAM/PPA n. 231/2017 del 24 febbraio 2017

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master file del principio attivo), relativamente al medicinale BORNILENE, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 026642052 - «30 mg/ml sospensione spray per mucosa orale» 1 flacone nebulizzatore da 30 ml.

Introduzione del sito società italiana medicinali Scandicci (S.I.M.S. *srl)* come produttore della sostanza attiva Xibornolo.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. (codice fiscale 05200381001) con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci, 36 - frazione Ospedaletto, 56121 - Pisa (Pisa) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02079

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Valproato Zentiva».

Estratto determina n. 406/2017 dell'8 marzo 2017

Medicinale: SODIO VALPROATO ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., viale Bodio n. 37/b - 20158 Milano - Italia.

Confezioni:

«200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 033984079 (in base 10) 10F3LH (in base 32);

«500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 033984081 (in base 10) 10F3LK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: sodio valproato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio Valproato Zentiva» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02091

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Teva».

Estratto determina n. 407/2017 dell'8 marzo 2017

Medicinale: MONTELUKAST TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 040673182 (in base 10) 16T7WY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: montelukast.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Montelukast Teva» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02092

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Diamed»

Estratto determina n. 410/2017 dell'8 marzo 2017

Medicinale: CASPOFUNGIN DIAMED

Titolare AIC: DiaMed Beratungsgesellschaft für pharmazeutische Unternehmen mbH, Am Mittelhafen 20, 48155 Muenster - Germania

Confezioni:

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044348011 (in base 10) 1B9DMC (in base 32)

«70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro AIC n. 044348023 (in base 10) 1B9DMR (in base 32)

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi

Composizione: ciascun flaconcino contiene caspofungin 50-70 mg (come acetato)

Principio attivo: Caspofungin

Eccipienti:

saccarosio

mannitolo

acido acetico glaciale

sodio idrossido 3,9% (per l'aggiustamento del pH)

Produzione del principio attivo: BrightGene Fine Chemical Co., Ltd.

Indirizzo di produzione: No. 22 Binjiang South Road, Taixing Economic Development Zone,Taizhou City, Jiangsu - Cina

Produzione, confezionamento, test e sito di rilascio: BrightGene Pharmaceutical Co., Ltd

Indirizzo produzione: Building C25-C28, No.218 Xinghu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu - Cina

Produzione del prodotto finito: produzione, confezionamento, test, rilascio lotti PharmIdea, 4 Rupnicu Str., LV-2114 Olaine - Lettonia

Indicazioni terapeutiche:

trattamento della candidiasi invasiva, in pazienti adulti o pediatrici.

trattamento della aspergillosi invasiva in pazienti adulti o pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B, formulazioni lipidiche di amfotericina B e/o itraconazolo. Vengono definiti refrattari alla terapia i pazienti con infezioni che progrediscono o non migliorano dopo un periodo minimo di 7 giorni di trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace.

terapia empirica di presunte infezioni fungine (come Candida o Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Caspofungin Diamed è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02093

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Sandoz»

Estratto determina n. 411/2017 dell'8 marzo 2017

Medicinale: IMATINIB SANDOZ

Titolare AIC: Sandoz S.p.a., L.go U. Boccioni 1, 21040 Origgio (VA) - Italia

Confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/al AIC n. 043805086 (in base 10) 19SUDY (in base 32)

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/al AIC n. 043805098 (in base 10) 19SUFB (in base 32)

«100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/al AIC n. 043805100 (in base 10) 19SUFD (in base 32)

«100 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister pvc/al AIC n. 043805112 (in base 10) 19SUFS (in base 32)

«100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/al AIC n. 043805124 (in base 10) 19SUG4 (in base 32)

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805136 (in base 10) 19SUGJ (in base 32)

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805148 (in base 10) 19SUGW (in base 32)

«100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805151 (in base 10) 19SUGZ (in base 32)

«100 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805163 (in base 10) 19SUHC (in base 32)

«100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805175 (in base 10) 19SUHR (in base 32)

«400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805187 (in base 10) 19SUJ3 (in base 32)

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805199 (in base 10) 19SUJH (in base 32)

«400 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al AIC n. 043805201 (in base 10) 19SUJK (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

ogni compressa contiene: Principio attivo: 100 mg, 400 mg di Imatinib (come mesilato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Imatinib Sandoz è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti ematologo, oncologo, internista e pediatra in caso di indicazioni pediatriche (RNRL) per le confezioni da 20,30,50,80 e 90 compresse da 100 mg.

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) per le confezioni da 50,60,80 compresse da 400 mg.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02094

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buprenorfina Ethypharm»

Estratto determina n. 412/2017 dell'8 marzo 2017

Medicinale: BUPRENORFINA ETHYPHARM

Titolare AIC: Ethypharm, 194, Bureaux de la Colline, Batiment D, 92213 Saint-Cloud Cedex - Francia

Confezioni:

«0,4 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister pvc/al AIC n. 039467016 (in base 10) 15NG08 (in base 32)

«0,4 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister pvc/al AIC n. 039467028 (in base 10) 15NG0N (in base 32)

«0,4 mg compresse sublinguali» 70 compresse in blister pvc/al AIC n. 039467030 (in base 10) 15NG0Q (in base 32)

«2 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister pvc/al AIC n. 039467042 (in base 10) 15NG12 (in base 32)

«2 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister pvc/al AIC n. 039467055 (in base 10) 15NG1H (in base 32)

«2 mg compresse sublinguali» 70 compresse in blister pvc/al AIC n. 039467067 (in base 10) 15NG1V (in base 32)

«8 mg compresse sublinguali» 70 compresse in blister pvc/al AIC n. 039467079 (in base 10) 15NG27 (in base 32)

«8 mg compresse sublinguali» 7 compresse in blister pvc/al AIC n. 039467081 (in base 10) 15NG29 (in base 32)

«8 mg compresse sublinguali» 28 compresse in blister pvc/al AIC n. 039467093 (in base 10) 15NG2P (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa sublinguale.

Validità prodotto integro:

0,4 mg: 1 anno

2 mg e 8 mg: 2 anni

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo:

buprenorfina cloridrato

Eccipienti:

lattosio monoidrato

mannitolo

amido di mais

acido citrico anidro

sodio citrato

povidone K 30

sodio stearilfumarato

Produzione del principio attivo:

Macfarlan Smith, A Johnson Matthey Plc Business, 10,Wheatfield Road, EH11 2QA Edimburgo, - Scozia - Regno Unito

Teva Czech Industries S.R.O, Ostravska 29/305, 747 70 Opava-Komarov - Repubblica Ceca

Produzione del prodotto finito: produzione, rilascio lotti, controllo lotti, confezionamento

Ethypharm, Chemin de la Poudrière, 76120 Grand Quevilly - Francia

Ethypharm, Z.I. de Saint-Arnoult, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais - Francia

Confezionamento

Alkaloid AD - Skopje, Blvd.A. Makedonski 12,1000 Skopje - Repubblica di Macedonia

sito confezionamento primario e secondario

Controllo lotti

Marifarm D.O.O., Minarikova ulica 8, Maribor, 2000 - Repubblica di Slovenia

Rilascio lotti

Alkaloid-int D.O.O., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana - Črnuče - Slovenia

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sostitutivo nella dipendenza da oppioidi, nell'ambito di un trattamento medico, sociale e psicologico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Buprenorfina Ethypharm è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02095

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 141 del 16 febbraio 2017, recante la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copaxone».

Nel comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 141 del 16 febbraio 2017, recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copaxone», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 59 dell'11 marzo 2017, ove si legge:

«relativamente al medicinale COPAXONE, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 035418021 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 28 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035418033 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 7 siringhe;

A.I.C. n. 035418045 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 30 siringhe;

A.I.C. n. 035418058 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 90 (3x30) siringhe;

A.I.C. n. 035418060 - «40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe preriempite da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 035418072 - «40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe preriempite da 1 ml con ago;

A.I.C. n. 035418084 - «40 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 x 12 siringhe preriempite da 1 ml con ago»,

leggasi:

«relativamente al medicinale COPAXONE, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 035418021 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 28 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035418033 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 7 siringhe;

A.I.C. n. 035418045 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 30 siringhe;

A.I.C. n. 035418058 - «20 mg/ml soluzione iniettabile in siringhe preriempite» 90 (3x30) siringhe».

17A02230

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 7 marzo 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Song Xuefeng, console generale della Repubblica popolare cinese in Milano.

17A02171

Rilascio di *exequatur*

In data 13 marzo 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Mattia Carlin, console onorario della Repubblica di Colombia in Venezia.

17A02172

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del canale Torbido in Valsamoggia

Con decreto 13 gennaio 2017 n. 2/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 2017, reg. n. 1 foglio n. 745, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del canale Torbido nel Comune di Valsamoggia (Bologna), distinto nel N.C.T. del comune medesimo sez. di Bazzano al foglio 1 particelle n. 383 e 384.

17A02166

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società «Hydrochem Italia S.r.l.», in Pieve Vergonte.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000050 del 7 marzo 2017, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DSA-DEC-2012-0000221 del 12 dicembre 2012 rilasciata alla società Hydrochem Italia S.r.l., identificata dal codice fiscale 09921480159, con sede legale in largo Arturo Toscanini, 1 - 20122 Milano, per l'esercizio della installazione della società Hydrochem Italia, ubicata nel Comune di Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

17A02167

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato di rettifica relativo a un estratto concernente «Concessioni di ricompense al valore dell'Arma dei Carabinieri».

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 111 del 28 luglio 2016, è stato rettificato il d.P.R. n. 102 del 5 aprile 2016, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 262 del 9 novembre 2016, alla pagina 66. Pertanto dove è scritto: «... al Carabiniere Mario BOSCONE ...» leggasi: «... al Carabiniere Mario BOSCONI ...».

17A02195

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Destituzione dall'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto dirigenziale in data 16 marzo 2017, il notaio Enrico Dolia, nato a Cagliari il 10 marzo 1954, residente nel Comune di Cagliari (distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei), è stato destituito dall'esercizio della funzione notarile.

17A02239

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma dell'autorizzazione alla società Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 24 febbraio 2017 prot. 4689, la società Bureau Veritas Italia Spa con sede a Milano, via Miramare n. 15, sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata confermata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (prot. 23426 del 24 ottobre 2016) della società Bureau Veritas Italia Spa con sede a Milano quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

17A02164

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-070) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.